

STATUTO

RICCO DENTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ PIAZZA SOFIA 21

Numero REA: PZ - 140835

Codice fiscale: 01871990766

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2013 - Statuto completo	2
--	---

zionalmente a complessivi euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

Danno atto i Comparenti che i versamenti del capitale sociale sono stati già effettuati nei modi di legge.

V

STATUTO SOCIALE. La durata, lo scopo, l'oggetto ed il funzionamento della Cooperativa sono regolati dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

VI

ORGANO AMMINISTRATIVO: Il primo organo amministrativo della società è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che durerà in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, e viene nominato nelle persone dei soci signori:

- **RICCI Gerardo** - Presidente;
- **VIDETTA Michele** - Vice Presidente;
- **CAMMAROTA Orazio** - Consigliere.

VII

ESERCIZI SOCIALI. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici).

SPESE

Le spese del presente atto, che ammontano presuntivamente ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) sono a carico della Società.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su fogli uno per facciate quattro fin qui, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai costituiti che lo approvano.

L'atto viene sottoscritto alle ore diciassette e trenta.

In originale firmato:

Gerardo Ricci

Michele Videtta

Orazio Cammarota

Paolo Girasole

Nicola Guerriero Notaio (segue Sigillo)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

"RICCO DENTRO Società Cooperativa Sociale"

ARTICOLO 1 (Costituzione - denominazione - sede)

È costituita la Cooperativa Sociale denominata **"RICCO DENTRO Società Cooperativa Sociale"**

La sede della società cooperativa è fissata in Potenza all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle d.a, del c.c..

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze ed unità locali comunque denominate anche altrove.

ARTICOLO 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, ai sensi dell'art. 1 lettera a) e lettera b) della legge 8 novembre 1991 n°381, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e l'esercizio di attività produttive, finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, secondo le modalità indicate dalla circolare n. 153, 8 novembre 1996, del Ministero del Lavoro. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La Cooperativa promuove le proprie attività adottando un comportamento socialmente responsabile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, degli utenti, dei fornitori, della Pubblica Amministrazione e di ogni persona o Ente con cui abbia rapporti. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse del territorio e della comunità, del volontariato, dei fruitori dei servizi e degli altri enti o organizzazioni con finalità di solidarietà sociale. La Cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei Soci. Possono essere redatti regolamenti che determi-

nino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e Soci. Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, devono essere approvati dall'Assemblea. La Cooperativa può aderire a Consorzi di cooperative e ad altre Organizzazioni senza fini di lucro.

ARTICOLO 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

- * somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche;

- * gestione di complessi alberghieri, ristoranti, bar, paninoteche, birrerie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, self-service, impianti di ristorazione collettiva, complessi sportivi, impianti di agriturismo, parchi gioco e divertimento, sale da ballo, discoteche, sale per ricevimenti e per sponsali;

- * fornitura di pasti preparati, servizi di ristorazione in self service e servizi di catering e di banquetting;

- * organizzazione di convegni, congressi, conferenze, giornate di studio, spettacoli, concerti, manifestazioni teatrali, manifestazioni sportive, manifestazioni culturali, manifestazioni enogastronomiche, manifestazioni cinematografiche, sfilate di moda, meetings, banchetti, cerimonie, esposizioni, fiere, mostre e rassegne;

- * commercio all'ingrosso ed al minuto, anche in forma ambulante e con mezzi telematici, di prodotti di ogni specie occorrenti all'abbigliamento ed alla cura della persona, all'arredamento ed alla manutenzione della casa, al lavoro, allo studio, allo svago, allo sport ed al tempo libero;

- sorveglianza e assistenza sociale anche con pulizia alla persona, preparazione di pasti a domicilio o con consegna a domicilio, accompagnamento, esecuzioni di prestazioni terapeutiche (in particolare: iniezioni intramuscolo, endovena e flebo), assistenza domiciliare anziani, assistenza domiciliare disabili, assistenza domiciliare malati oncologici;

- gestione di strutture socio - assistenziali ed educative, centri di aggregazione, ludoteche, centri diurni per disabili, strutture per il recupero delle dipendenze, del disagio giovanile e dei disturbi alimentari, asili nido, asili, scuole, università, mense, forniture pasti, ostelli, pensioni, hotels, studenta-

ti, case vacanze, ristoranti, bar, case di riposo, case di cura, case famiglia, case alloggio, cliniche, istituti di cura, centri di riabilitazione, residenze socio assistenziali (R.S.A.); istituti per disabili, centri di accoglienza, centri diurni, hospice, centri per cure palliative;

- servizi a favore di detenuti, ex detenuti e persone con disagio mentale;
- gestione centri sociali polifunzionali;
- gestione Comunità alloggio: per anziani, disabili, minori, persone con disagio psichico;
- gestione Case di accoglienza per donne maltrattate;
- gestione di centri di accoglienza per immigrati;
- organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento, gestione di archivi per conto di enti pubblici e privati, ASL, A.O., ecc.;
- gestione di centri di ascolto, assistenza e di informazione a servizio dei soggetti svantaggiati (detenuti, alcolisti, tossicodipendenti, ecc.), delle imprese private e degli enti pubblici operanti nel settore no profit.

La Cooperativa potrà quindi assumere qualsiasi lavoro manuale, professionale, assistenziale e di solidarietà sociale utile al raggiungimento degli scopi sociali, presso enti ed organismi pubblici e privati, comprese attività affini e/o complementari a favore della collettività e comunità.

Potrà, pertanto, partecipare a gare, appalti, convenzioni e trattative, secondo le vigenti disposizioni di legge, al fine di ottenere le varie concessioni in gestione.

La Cooperativa potrà inoltre promuovere ed organizzare anche in collaborazione con vari livelli istituzionali (enti pubblici, istituti scolastici pubblici e privati, associazioni, ecc.) attività di ricerca e corsi di formazione ed aggiornamento professionale su temi inerenti all'attività in oggetto. La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di

professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garan-

zie in genere, anche a favore di terzi;

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa potrà operare anche con terzi.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e nel rispetto delle inderogabili norme di legge, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo utili o necessarie, ivi compreso il rilascio di fideiussioni, garanzie personali e reali a garanzia di proprie obbligazioni o di terzi, il tutto non in via prevalente e non nei confronti del pubblico.

Essa potrà, inoltre, assumere, direttamente od indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai

fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, enti o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 (articolo 106) e 58/1998 e comunque tutte quelle attività per l'esercizio delle quali sono richieste particolari iscrizioni in albi professionali.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, tributarie e di ogni altro genere attualmente previste, o che in futuro fossero previste, a favore delle imprese operanti nel territorio nazionale ed in particolare nel Mezzogiorno d'Italia.

La cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 (Soci ordinari)

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci Cooperatori:

1) le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci lavoratori che prestano attività di lavoro retribuito. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere Soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

b) Soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero

complessivo dei Soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

c) Soci Fruitori, bisognosi di intervento sociale rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale;

2) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la Cooperativa, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

ARTICOLO 6) (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci previsti dal presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto ed del possesso dei requisiti necessari con particolare riguardo, in caso di soci lavoratori e volontari, all'effettiva attività svolta, alla condizione professionale ed alle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ad euro 300,00 (trecento virgola zero zero) nè superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 c.c., se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma

giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5), delibera con il voto unanime dei suoi componenti sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

In entrambi i casi, il soggetto che richieda l'ammissione quale socio non deve essere stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 (Diritti e obblighi dei Soci)

I Soci hanno diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti che si riferiscono alla gestione sociale;

d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- il capitale sottoscritto;

- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle

spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro dei Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 5 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale

ARTICOLO 10 (Recesso del Socio)

Il Socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 90 giorni. Il Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo Amministrativo. Nel caso di Socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il Socio si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

ARTICOLO 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata all'unanimità dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti

dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contrattati ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del Socio lavoratore che abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

ARTICOLO 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di accoglimento del recesso o di esclusione del Socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ARTICOLO 13 (Liquidazione)

I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 22) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Se il Socio receduto o escluso non richiede il rimborso della quota e dell'eventuale sovrapprezzo entro l'anno successivo al recesso o all'esclusione, tali importi saranno accorpati provvisoriamente in apposita riserva.

ARTICOLO 14 (Morte del Socio)

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12. Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ARTICOLO 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Possono essere Soci sovventori anche persone giuridiche, Società di persone, Enti e Associazioni.

ARTICOLO 17 (Conferimento e quote dei Soci sovventori)

I conferimenti dei Soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Tali confe-

rimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da un minimo di una quota.

I versamenti delle quote sottoscritte dai Soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo. Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di Socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei Soci.

ARTICOLO 18 (Alienazione delle quote dei Soci sovventori).

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le quote dei Soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Cooperativa ed agli altri Soci della medesima. La Cooperativa può acquistare o rimborsare le quote dei propri Soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore originario di acquisto delle medesime. Il Socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio, gli Amministratori provvederanno ad indicare altro gradito e, in mancanza, il Socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 19 (Deliberazione di emissione)

L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai Soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione spetta un voto per ogni quota con un massimo di due voti. I Soci sovventori persona giuridica, con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i Soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i

voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci ordinari.

ARTICOLO 20 (Recesso dei Soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai Soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad euro 200,00 (duecento virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge;
 - dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai Soci sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

ARTICOLO 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Coopera-

tiva, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle quote proprie cedute dai Soci sovventori;
- f) a riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. L'Assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci unicamente in modo proporzionale alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici non altrimenti che nei modi dettati dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 23 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato

TITOLO VII

ASSEMBLEA

ARTICOLO 24 (Competenze Assemblea)

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) deliberazioni di cui all'articolo 19 dello statuto;

e) modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti;
f) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

ARTICOLO 25 (Convocazione)

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, tutte le volte che questi lo creda necessario o ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano un terzo dei voti, anche fuori dalla sede sociale, purchè nell'ambito del territorio italiano mediante lettera raccomandata A.R. o raccomandata a mano, o telegramma spediti al domicilio dei soci oppure mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società, o con ogni altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione dell'avviso, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori od i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti,

su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 27 (Votazioni)

Per le votazioni, che dovranno essere sempre palesi, si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 28 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun Socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i Soci sovventori si applica il precedente articolo 19. I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di Socio cooperatore o sovventore. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 29 (Presidenza dell'Assemblea - Verbalizzazione)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 30 (Amministrazione)

La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile

da 3 a 5, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni o per il periodo stabilito al momento della loro nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La nomina del Presidente o Vice Presidente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione. L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è comunque scelta tra i Soci cooperatori.

ARTICOLO 31 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Ogni novanta giorni gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 32 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in un determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore unico deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Assemblea. Le

adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 33 (Integrazione e sostituzione organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei Soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei Soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei Soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 34 (Compensi degli amministratori)

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 35 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO IX

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 36 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai Soci che ne nominano il Presidente. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai Soci sovventori;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai Soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22 lettera c);
- al pagamento dei dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, soprattutto disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Con le modalità previste dal presente Statuto, potranno essere adottati appositi regolamenti disciplinanti il rapporto tra la cooperativa ed i soci sovventori.

ARTICOLO 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finan-

ziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, eventualmente rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative Sociali e Cooperative a Mutualità Prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle Società Cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale firmato:

Gerardo Ricci

Michele Videtta

Orazio Cammarota

Paolo Girasole

Nicola Guerriero Notaio (segue Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso registro imprese.

E' esente da bollo.